

Q&A IN MERITO ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE

1) A chi può essere conferito l'incarico di rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF?

L'art. 135-undecies, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 ("TUF") non pone vincoli per l'individuazione da parte della società del rappresentante designato. Tale norma prevede, infatti, che: *"Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire [...] una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno"*[n.d.r. sottolineatura aggiunta]¹. Ciò posto, la società potrà scegliere qualunque soggetto - sia esso un suo dipendente o un componente degli organi sociali ovvero un soggetto esterno alla società - fermo restando l'obbligo di indicare nel modulo di delega eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e salvo il limite previsto per il rappresentante che si trovi in tale situazione di conflitto di non poter esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, ai sensi dello stesso art. 135-undecies, comma 5, del TUF, nei casi previsti dall'art. 134, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**")².

2) E' possibile prevedere che il voto venga esercitato esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia e che quest'ultimo possa partecipare con mezzi di telecomunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 106?

E' possibile che gli emittenti che abbiano scelto quale modalità esclusiva di partecipazione assembleare lo strumento del rappresentante designato prevedano che quest'ultimo partecipi all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"). Tale possibilità non appare in contrasto con la lettera della norma da ultimo richiamata e con la *ratio* della stessa che è quella di contemperare, in questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte per esigenze di tutela della salute pubblica.

In particolare, poiché la finalità dell'art. 106 del Decreto Cura Italia è quella di assicurare la massima flessibilità alle società per garantire la sicurezza per tutti i potenziali partecipanti alle assemblee senza ostacolare lo svolgimento delle stesse, risulta aderente a tale finalità consentire

¹ Si rammenta che l'istituto del rappresentante designato è stato introdotto come strumento per facilitare l'esercizio del diritto di voto nelle società quotate con particolare riguardo agli azionisti *retail* e per questo l'art. 135-undecies del TUF ha previsto che le società debbano individuare ("*individuano*") un rappresentante designato "*per ciascuna assemblea*", a meno che le stesse non prevedano il c.d. "*opt out*" statutario ("*Salvo che lo statuto disponga diversamente*").

² L'art. 135-undecies, comma 5, del TUF prevede quanto segue: "*Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-undecies [n.d.r. conflitto d'interessi del rappresentante e dei sostituti] può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni*". In attuazione di tale norma l'art. 134, comma 2, del Regolamento Emittenti prevede: "*Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-undecies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea*".

anche al rappresentante designato dall'emittente per raccogliere le deleghe degli azionisti la partecipazione ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione³.

3) Quali sono le ragioni per le quali la Consob ha ritenuto che gli azionisti non possano presentare in assemblea proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nelle ipotesi in cui non sia consentita la partecipazione fisica dei soci in assemblea, come reso noto nella Comunicazione Consob n. 30 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto "COVID-19 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate"?

Con specifico riferimento ai casi in cui la partecipazione all'assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, come consentito nel periodo di emergenza da COVID-19 dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, non risulta possibile la presentazione di proposte di delibera direttamente in sede assembleare né tramite lo stesso rappresentante designato. Ciò per le seguenti ragioni.

In via generale, la disciplina del rappresentante designato dall'emittente *ex art. 135-undecies* del TUF prevede che a quest'ultimo possano essere esclusivamente conferite deleghe con istruzioni di voto nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo; a quest'ultimo non possono invece essere trasmesse proposte sulle materie all'ordine del giorno da parte del soggetto delegante. Inoltre, anche nel periodo di emergenza da COVID-19 - in cui il diritto di voto da parte dei soci potrebbe essere esercitato esclusivamente tramite il rappresentante designato e a quest'ultimo potrebbero essere conferite deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, come previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia - non risulta possibile che un socio porti in assemblea tramite lo stesso rappresentante designato proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno senza che nessun altro socio, al di fuori dello stesso proponente, possa esprimere il proprio voto su tali proposte, non essendo state le stesse previamente rese note.

Infatti, come rappresentato nella Comunicazione Consob n. 3 del 10 aprile 2020, nel caso in cui le modalità di svolgimento dell'assemblea non consentano, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la presenza fisica dei soci ai lavori assembleari, è necessario che tutte le proposte di deliberazione siano rese note ai soci prima dell'adunanza assembleare, in tempo utile perché su di esse possano esprimersi gli azionisti attraverso la delega al rappresentante designato (e in tempo utile per l'eventuale aggiornamento del relativo modulo di delega).

Dunque, al fine di consentire la presentazione di proposte di delibera da parte degli azionisti nella fattispecie in esame, le società possono prevedere nell'avviso di convocazione un adeguato termine per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, da pubblicare sul sito internet della società, nonché un termine per la pubblicazione di dette proposte sul sito *internet* della società; siffatti termini dovranno essere individuati in modo tale da consentire ai soci l'esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato su ciascuna proposta di delibera pubblicata⁴.

³ In tal senso anche la massima n. 188 "*Intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e utilizzo di mezzi di telecomunicazione*" approvata dal Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società il 24 marzo 2020, a commento dell'art. 106, commi 2 e 4, del Decreto Cura Italia.

⁴ Al riguardo, si rappresenta che alcune società hanno individuato come termine adeguato per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno quello di 15 giorni antecedenti la data dell'assemblea, termine mutuato da quello previsto dall'art. 126-*bis*, comma 2, del TUF per la pubblicazione delle proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno presentate da minoranze qualificate titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale.